

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 903 DEL 15/05/2025

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 930/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione ai fini dello svolgimento di tirocini curriculari, a favore degli studenti iscritti ai propri corsi Universitari, per il conseguimento del relativo titolo accademico.

Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR n. 382/80 le Università possono stipulare “convenzioni per l’uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”, e “convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento”.

Il DM n. 509/99, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda Ulss a collaborare per la formazione di professionisti con l’Ateneo richiedente, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare la convenzione, ai fini dello svolgimento di tirocini curriculari, con l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO  
MARCONI

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI**, con sede in Via Plinio 44, 00193 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07154361005, Web [www.unimarconi.it](http://www.unimarconi.it), d'ora in poi denominata **Università**, rappresentata dal Dott. Alessio Acomanni, nato a Roma il 19/8/1972 in qualità di Rappresentate Legale

e

**L'AZIENDA ULSS 8 BERICA** con sede legale in viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA 02441500242 rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, in qualità di rappresentante legale, d'ora in avanti denominata "soggetto ospitante /Ente"

### PREMESSO CHE

- presso l'Università si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curricolari, che si attivano in osservanza del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 e che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento dei titoli accademici;
- l'art. 27 del D.P.R. 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata del territorio nazionale o europeo al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 8, comma 1°, della L. 19/11/1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati;
- l'attività di tirocinio, oggetto della presente proposta, non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### ART. 1

#### (Oggetto della convenzione)

L'Ente intendendo con questo contribuire all'acquisizione di conoscenze ed esperienze pratiche connesse alla formazione degli studenti iscritti ai corsi dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, si impegna, a far partecipare alle proprie attività, ai fini della necessaria esperienza pratico-applicativa, gli studenti iscritti ai Corsi di Studio della suddetta Università.

## **ART. 2**

### **(Modalità del tirocinio)**

Le Parti si impegnano a concordare il numero dei tirocinanti, i tempi e le modalità di attuazione del tirocinio degli studenti, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi, sulla base dell'effettiva disponibilità di figure professionali che possono assumere la funzione di tutor, e delle finalità didattiche.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998, gli enti ospitanti possono accogliere tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Non è ammessa la possibilità di effettuare tirocini presso Enti/Aziende il cui titolare/rappresentante legale/direttore tecnico/socio/socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al 4° grado con l'aspirante tirocinante.

Non è inoltre possibile effettuare il tirocinio in Enti/Aziende presso i quali il tirocinante abbia in corso altre attività di praticantato, stage, apprendistato o assimilabili.

## **ART. 3**

### **(Finalità e contenuti del tirocinio)**

L'accesso alle strutture dell'ente, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto Formativo di tirocinio di cui al successivo art. 4. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Allo studente verrà rilasciato, dai competenti uffici dell'Università, un libretto-diario nel quale il tutor dell'Ente attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

## **ART. 4**

### **(Progetto formativo)**

1. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a) i dati anagrafici del tirocinante;
  - b) i nominativi del tutor dell'Università, del responsabile e del tutor dell'ente;
  - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità/conoscenze che possono arricchire il tirocinante;
  - d) indicazione dei tempi di presenza nell'ente;
  - e) le sedi presso cui si svolge il tirocinio;
  - f) estremi identificativi della copertura assicurativa.

## ART. 5

### (Compiti dell'Ente)

- L'Ente si impegna a far svolgere i tirocini, per gli studenti dei diversi Corsi di Studio, mettendo a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del tirocinio e a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente. Nella fattispecie l'Ente, provvederà con riferimento alla lettera b) del comma 1 ed al comma 3 dell'Art.37 del D.Lgs.81/08 s.m.i. e nel rispetto dei contenuti didattici di cui al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, in funzione della propria Valutazione dei Rischi e della classe di Rischio del proprio settore ATECO, ad erogare al tirocinante la **“Formazione Specifica”** ex art.37 del D.Lgs.81/08 s.m.i. ed a fornire allo stesso le informazioni necessarie sul comportamento da adottare in caso di Emergenza ed Evacuazione dagli ambienti di lavoro ai sensi del D.M. 10.03.1998.
- L'Ente, altresì, provvederà in relazione alla mansione specifica svolta dal tirocinante e nel solo caso in cui, dalla propria valutazione dei rischi, si palesino rischi specifici per la salute dello stesso, a far sottoporre il medesimo a sorveglianza sanitaria ex Art.41 del D. Lgs.81/08 s.m.i. dal proprio Medico Competente Aziendale.
- L'ente nominerà un responsabile scientifico per coordinare l'adeguata esecuzione delle attività di tutorato e per concordare con l'Università il numero di tirocinanti che possono essere accolti al procedere delle attività formative.
- L'Ente è tenuto ad affidare a propri dipendenti o collaboratori, con competenze specialistiche di settore e responsabilità, mansioni di tutorato nei confronti degli studenti ammessi come tirocinanti.
- Il tutor dell'Ente si impegna a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, il libretto diario regolarmente rilasciato dall'Università.
- Al termine del tirocinio, l'Ente rilascia al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.
- In nessun caso l'ente utilizza il tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico.

## ART. 6

### (Compiti dell'Università)

L'Università garantisce la necessaria copertura assicurativa di cui al successivo art. 9 e nomina un tutor interno alla struttura universitaria che, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, indirizzerà il lavoro di tirocinio e manterrà i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti.

L'Università provvederà, altresì, ad erogare al tirocinante, il corso di **“Formazione Generale”** della durata di 4 ore ai sensi dell'Art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i. ed in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato Art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i., saranno trasferite al tirocinante nozioni sul quadro normativo, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.

## ART. 7

### (Compiti del tirocinante)

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività definite nel progetto di tirocinio;
- seguire le indicazioni di entrambi i tutor e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti con cui viene in contatto e comunque con tutte le notizie relative all'ente conosciute sia

- durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso;
- rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - compilare il libretto delle presenze e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio.

È consentita, per giustificati motivi, l'interruzione temporanea del tirocinio, previo accordo del tirocinante con l'ente e il consenso del tutor universitario. Il periodo di interruzione deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Tirocini dell'Università.

#### **ART. 8**

##### **(Inosservanze di cui all'art. 7)**

In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo, qualora si verificano episodi di particolare gravità o nel caso in cui l'esperienza di tirocinio contrasti gravemente con le necessità organizzative dell'Ente, quest'ultimo, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può chiedere all'Università l'allontanamento definitivo dello studente.

L'Università da parte sua, si riserva in tali casi, di agire nei confronti del responsabile, con i mezzi previsti dalla legge, ivi comprese le sanzioni disciplinari di cui alla normativa vigente.

#### **ART. 9**

##### **(Copertura assicurativa)**

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Le coperture assicurative riguardano le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'Università, facendo riferimento agli estremi identificativi delle assicurazioni stipulate dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

L'ente si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività e ad attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso lo studente provvederà, a suo carico, a presentare eventuale certificazione d'idoneità sanitaria necessaria allo svolgimento delle attività formative.

#### **ART. 10**

##### **(Durata della convenzione)**

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha una durata quinquennale, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi prima della data di scadenza, potrà essere rinnovata alla scadenza a richiesta dell'Università e previa disponibilità dell'Azienda ULSS 8 Berica.

#### **ART. 11**

##### **(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente ed esclusivo è quello di Vicenza.

#### **ART. 12**

##### **(Riservatezza)**

Tutte le informazioni, le procedure adottate ed i documenti relativi all'attività dell'Università e agli studenti, di cui l'Ente dovesse venire a conoscenza nell'attuazione ed esecuzione del rapporto contrattuale in oggetto, sono strettamente confidenziali e l'Ente si impegna a non divulgarne il

contenuto e/o a farne divulgare il contenuto a terzi senza previa autorizzazione dell'Università, anche successivamente al termine del rapporto contrattuale oggetto della presente Convenzione.

In relazione al suddetto trasferimento di dati, l'Università, con il presente atto, nomina l'Ente quale Responsabile del Trattamento. Analogo obbligo di riservatezza viene assunto dall'Università in relazione ai dati ed alle informazioni personali relative ai dipendenti e/o collaboratori dell'Ente.

## **ART. 13**

### **(Trattamento dei dati)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 e del D. Lgs.101/18 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (qui de seguito General Data Protection Regulation, per brevità G.D.P.R.) e delle disposizioni nazionali applicabili, l'Università informa l'Ente che:

- i dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili al momento del trattamento, saranno trattati con mezzi telematici e conservati in archivi di tipo magnetico e/o cartaceo;
- la conservazione di tali dati sarà, comunque, limitata al tempo strettamente necessario al corretto espletamento degli obblighi derivanti dall'oggetto della presente Convenzione;
- il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Domenico Brasca;
- i dati personali riferiti a dipendenti, consulenti, collaboratori o terzi che rivestiranno la qualifica di tutor, responsabili della didattica e/o dell'organizzazione dello svolgimento del tirocinio (personale dell'Azienda/Ente) potrebbero essere comunicati agli Organismi Nazionali di ogni ordine a grado competenti in relazione all'assolvimento degli adempimenti a carico dell'Università scaturenti dagli effetti di legge disciplinanti la presente scrittura;
- in ogni momento, ogni interessato potrà espressamente esercitare i diritti di cui all'Art. 21 del

G.D.P.R. del Regolamento Europeo 679/16, come integralmente trascritto e riportato nell'informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali consultabile all'indirizzo: <https://www.unimarconi.it/it/informativa-sulla-privacy>.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori/tutor/supervisor/responsabili (e di qualsiasi altro soggetto interessato alla comunicazione dei dati all'Università), nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, il contenuto della presente informativa e di aver ottenuto da questi soggetti il consenso alla relativa comunicazione al Titolare del Trattamento ai sensi delle normative applicabili. Conseguentemente l'Ente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

**ART. 14**  
**(Oneri fiscali)**

L'imposta di bollo, a carico del soggetto proponente, è assolta in modo virtuale (ex art. 15 del D.P.R. 642/1972) con autorizzazione n. 029854 dell' Agenzia delle Entrate di Roma. L'obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d'uso, a carico del soggetto richiedente.

**ART. 15**  
**(Norme finali)**

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L.196/97 non sarà in alcun caso considerato né esplicitazione di rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa ad altro ruolo prestata, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Conseguentemente dette attività non saranno soggette né a forme retributive né a contributi previdenziali e assistenziali. Il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui all'art. 1. Tutta la documentazione relativa agli atti inerenti al tirocinio è depositata presso l'ufficio Tirocinio e/o presso l'archivio dell'Università.

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Copia del presente atto redatto e firmato andrà, una al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per l'Azienda ULSS 8 Berica  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Patrizia Simionato

Per l'Università  
Il Presidente  
Dott. Alessio Acomanni